

Allegato 1

Seguendo l'ordine dei quesiti proposti dall'ART nel “*Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022*” (di seguito il ‘Documento’) e limitatamente ai quesiti di diretto interesse per le scriventi Società, si osserva quanto in appresso.

..*

“Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante”

Risposta al Quesito n. 2

Al § 2, lett. c), n. ii) del Documento, si prevede una specifica fattispecie di esclusione di ricavi per il caso in cui, nell'ambito di un “*unico contratto di trasporto*”, i ricavi derivino da “*addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo*”.

Preliminarmente, è opportuno ribadire che, ai fini del calcolo del contributo per il funzionamento dell'ART, “[i]l computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione” (art. 37, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011).

Tenuto, inoltre, conto della natura di imposizione fiscale o prestazione patrimoniale imposta del contributo ART (cfr. C. Cost. 69/2017), occorre evidenziare come in ambito tributario sia esplicitamente previsto il principio generale di divieto di doppia imposizione (cfr. art. 67 del D.P.R. n. 600 del 1973).

Giova infine rappresentare come, nel settore del trasporto ferroviario delle merci, vengano ricompresi nell'ambito di un unico contratto più servizi ferroviari, tra i quali - ad esempio - la trazione e la manovra, che, rientrando nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce il contratto stesso, debbono intendersi della medesima tipologia.

Tanto premesso, in relazione alle esclusioni di ricavi derivanti da “*addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo*”, si propone di esplicitare che, nell'ipotesi di unico contratto di trasporto (che ingloba vari servizi ferroviari tra cui trazione e manovra), il contributo sia corrisposto esclusivamente dall'operatore che ha stipulato contratti di trasporto con l'utenza finale. Ciò anche in analogia con quanto previsto al § 9 del Documento in tema di autotrasporto (“*in relazione alle sub-vezioni, si intende introdurre una disposizione che consenta ai subvettori di escludere i ricavi derivanti da tali*

prestazioni, a patto che vengano documentate. Pertanto, in simili fattispecie il contributo verrà corrisposto solo da chi abbia stipulato contratti di trasporto con l'utenza finale") e in ogni caso al fine di evitare disparità di trattamento.

*“**Quesito n. 10:** Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere”*

Risposta al Quesito n. 10

Con riferimento alla dichiarazione e ai dati da comunicare all'Autorità ai fini del versamento del contributo, per il caso in cui le esclusioni invocate superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000, il Documento introduce la necessità di produrre un'attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale dell'operatore economico. Tale attestazione, richiesta in caso di rideterminazione del fatturato rilevante quale base di calcolo del contributo (scomputo di alcune voci), si configurerebbe come un'attività duplicata per le società che già beneficiano della certificazione del bilancio; le voci oggetto di eventuale scomputo sono infatti già chiaramente identificate nel bilancio e, pertanto, certificate dai revisori in sede di approvazione dello stesso.

Peraltro, tale attività risulterebbe non solo non necessaria, ma anche particolarmente onerosa, tenuto conto degli ulteriori costi di attestazione da parte dei revisori esterni che potrebbero, in alcune fattispecie, vanificare in concreto lo stesso risparmio che si intenderebbe ottenere mediante lo scomputo. Simili impatti assumerebbero ovviamente tanto più rilievo nell'ambito della attuale crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19.

Si propone, pertanto, di confermare anche per l'anno 2022 le modalità dichiarative già previste per il versamento del contributo 2021 dalla delibera ART 225/2020, che non prevedono alcun aggravio di costo in relazione alla certificazione degli scomputi.